

REGOLAMENTO COMMISSIONE SPORTIVA PROVINCIALE
(allegato a. al Verbale CD del 28 giugno 2017)

1. La Commissione Sportiva Provinciale, di seguito nominata C.S.P., è la referente dell'A.C.Treviso per tutto quello che riguarda manifestazioni, eventi ed iniziative nell'ambito automobilistico sportivo o ad esso riconducibile.
2. La C.P.S. esprime pareri consultivi e non vincolanti.
3. La C.P.S. dura quanto il Consiglio Direttivo dell'A.C. Treviso e comunque rimane in carica fino alla nuova nomina del Presidente della stessa.
4. Il Presidente del Sodalizio è anche il Presidente della C.P.S.
5. Il Presidente nomina al massimo due vice-presidenti tra i componenti della Commissione (ne sono esclusi i componenti di diritto).
6. Oltre che dal Presidente, la C.S.P. è composta da:
 - il Delegato Provinciale per lo Sport automobilistico (di diritto);
 - il Direttore dell'A.C. Treviso (di diritto);
 - altri componenti, fino ad un massimo di dodici, scelti fra coloro che rappresentano le diverse competenze nell'ambito dello sport automobilistico (non esaustivo né perentorio: piloti e navigatori, i tecnici, gli ufficiali di gara, gli organizzatori di gare dei settori automobilismo moderno / storico – velocità di circuito, velocità in salita, regolarità – auto e karting) che siano soci A.C. Treviso e che stacchino licenza sportiva presso il medesimo A.C..
7. Il Consiglio Direttivo dell'A.C. Treviso nomina i suddetti componenti della commissione su proposta del Presidente della C.S.P..
8. Il Presidente della C.S.P. nomina un segretario per ogni riunione.
9. Alle riunioni possono essere invitate a partecipare anche persone o autorità esterne alla C.S.P., su proposta del Presidente o di almeno 1/3 dei componenti la C.S.P.. La loro presenza non può però divenire ordinaria.
10. La C.S.P. si riunisce presso un locale messo a disposizione dall'A.C. Treviso.
11. La C.S.P. si riunisce su convocazione del Presidente almeno tre volte l'anno. Qualora il Presidente della C.S.P. non convochi la Commissione, nonostante le richieste dei componenti, questi possono produrre richiesta scritta di convocazione al Presidente, il quale è obbligato a convocare la riunione della Commissione entro 30 giorni dal ricevimento della domanda. La richiesta dovrà essere supportata dalle firme di almeno 2/3 dei componenti della Commissione.

12. La C.S.P. è validamente convocata quando sono presenti almeno sette componenti, avvisati a mezzo posta elettronica, fax e/o telefono.

13. Dopo tre assenze non giustificate nel corso di un anno da parte di un componente, il Presidente della C.S.P. può proporre l'immediata sostituzione al Consiglio Direttivo dell'A.C. Treviso. Decade dall'incarico anche il componente (non di diritto) che risulti non essere più Socio AC Treviso o non abbia staccato licenza sportiva presso l'A.C.. Il monitoraggio è affidato al Direttore A.C. ed eventuali situazioni difformi sono comunicate al Presidente. Ne viene data notizia (con e-mail, telefono o fax) anche al componente stesso affinché regolarizzi la propria posizione.

14. La C.S.P. si propone di diventare lo strumento propulsivo nel campo sportivo per quanto concerne: problematiche relative a tutte le componenti dello sport automobilistico provinciale (licenziati C.S.A.I., organizzatori, piloti, ufficiali di gara, ecc.), pareri su manifestazioni, iniziative sportive e altro direttamente attinente allo sport automobilistico. La C.S.P. è anche un mezzo di coinvolgimento delle varie discipline sportive.

15. La C.S.P. elabora ogni anno un calendario di massima delle proprie attività.

16. La C.S.P. promuove i corsi per il rilascio delle licenze nazionali conduttori, i corsi per ufficiali di gara provinciali ed eventuali corsi di aggiornamento per le altre componenti del settore sportivo.

17. La C.S.P. organizza incontri periodici con le componenti del settore sportivo provinciale e si propone di portare all'A.C.I. le eventuali richieste emerse, se ritenute valide.

18. La C.S.P. non sostituisce il Delegato Provinciale per lo Sport automobilistico nelle sue funzioni regolarmente previste dallo Statuto dell'A.C.I. e dai regolamenti sportivi.

19. Non possono far parte della C.S.P., né ricevere contributi, sovvenzioni o patrocinii le persone (o le società/associazioni che rappresentano) che hanno in essere contenziosi con l'A.C. Treviso o l'A.C.I., tranne per le attività sportive praticate, ovvero di fronte a giudici / tribunali sportivi.

20. Il presente regolamento viene proposto dal Presidente della C.S.P. ed entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo dell'A.C. Treviso. La stessa procedura è necessaria per eventuali e successive modifiche.

Treviso, 28 giugno 2017.